

Spett.le Gemmo S.p.A.
Viale dell'Industria, 2
36057 – Arcugnano (VI)
PEC: gemmo.gare@legalmail.it
e-mail: stefano.battistella@gemmo.com
mandante dell'A.T.I. con mandataria
Italiana Costruzioni S.p.A.
Via Eleonora Duse, 14
00197 – Roma (RM)



e, p.c. Spett.le Italiana Costruzioni S.p.A.
Via Eleonora Duse, 14
00197 – Roma (RM)
PEC: italianacostruzionispa@arubapec.it
e-mail: m.odoardi@italianacostruzionispa.it
f.dragone@italianacostruzionispa.it
Fax: 06/8085361
capogruppo mandataria dell'A.T.I. con mandanti
Gemmo S.p.A.
Viale dell'Industria, 2
36057 – Arcugnano (VI)
ISA S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4
61030 – Calcinelli di Colli al Metauro (PU)
T.AM.CO. S.r.l.
Via Lugnano in Teverina, 20
00181 – Roma (RM)

e, p.c. Spett.le Progetto CMR S.r.l.
capogruppo mandataria del R.T.I. con mandanti
Hellmuth, Obata & Kassabaum Inc.
Buro Happold Ltd.
De Cola Associati
EUPRO S.r.l.
alla c.a. del Direttore dei Lavori
Ing. Marco Ferrario
del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione
Ing. Giuseppe Cicero
Via Franco Russoli, 6
20143 - Milano
e-mail: progettocmr@pec.it
giuseppe.cicero@ingpec.eu

Oggetto: Lavori per la costruzione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione Ri.MED a Carini (PA) – CUP H22E06000040001 – CIG 6945121F24 – Contratto di appalto n. rep. 19374 del 06.12.2019 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n.

18397 serie 1T del 10.12.2019 – Atto di sottomissione n. 1 num. rep. 20297 del 28.07.2021 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 26277 serie 1T del 29.07.2021 - Atto di sottomissione n. 2 num. rep. 20602 del 27.01.2022 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 2833 serie 1T del 31.01.2022 - Atto di sottomissione n. 3 num. rep. 21746 del 17.11.2023 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 37581 serie 1T del 21.11.2023.
Autorizzazione del subappalto della mandante Gemmo S.p.A. del 11.09.2024 - Fornitura in opera “chiavi in mano” degli impianti gas laboratori - A.T.I. Air Liquide Sanità Service S.p.A. (mandataria) - Romano Lorenzo S.r.l. (mandante)

PREMESSO CHE

il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ri.MED (il “CdA”) nella seduta n. 59 del 21 dicembre 2016, ha:

- confermato la nomina dell’ing. Massimo Inzerillo quale R.U.P. dei Lavori di realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (il “CBRB”);
- avviato la procedura per la selezione del contraente relativo all’appalto per la costruzione del CBRB, individuando quella di tipo ristretta a norma degli artt. 59 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (il “Codice”), utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in conformità all’art. 95 del medesimo Codice;

VISTO

- il verbale del CdA n. 72 del 20.06.2019 con il quale sono stati aggiudicati i lavori all’ATI Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria), Gemmo S.p.A. (mandante), ISA S.p.A. (mandante) e T.AM.CO. S.r.l. (mandante) (l’Appaltatore”), che ha offerto il ribasso del 20,990% sul costo previsto a base d’asta di € 111.153.896,91, per un importo totale di € 90.526.511,27, di cui € 2.703.817,82 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il contratto di appalto stipulato in data 06.12.2019, repertorio 19374 e raccolta n. 10383, registrato presso l’Ufficio di Palermo in data 10.12.2019 al n. 18397, serie 1T;
- il verbale del 14 febbraio 2020 di consegna delle aree ed inizio lavori, redatto dalla direzione dei lavori e dall’esecutore dei lavori, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018;
- il verbale del 25.03.2020 di sospensione dei lavori redatto, dalla direzione dei lavori e dal RUP, nonché dall’esecutore dei lavori, ai sensi dell’art. 107 comma 1 del Codice;
- il verbale del 03.06.2020 di ripresa dei lavori redatto, dalla direzione dei lavori e dal RUP, nonché dall’esecutore dei lavori;
- il verbale del CdA n. 86 del 9 luglio 2021 con il quale è stata approvata la perizia di variante n.1 per le fattispecie di cui all’art. 106 del Codice, comma 1, lettera c), comportante un aumento dell’importo contrattuale di € 1.159.043,50, pari circa al 1,2803 per cento del valore iniziale del contratto ed un aumento dei termini contrattuali pari a 112 giorni naturali e consecutivi pertanto, con nuovo termine di ultimazione dei lavori del 17.08.2022;
- l’atto di sottomissione n.1 stipulato in data 28 luglio 2021, rep. 20297 del 28.07.2021 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 26277 serie 1T del 29.07.2021;
- il verbale del CdA n. 89 del 15 dicembre 2021 con il quale è stata approvata la perizia di variante n.2 per le fattispecie di cui all’art. 106 del Codice, comma 2, comportante un aumento dell’importo contrattuale di € 1.176.498,25, pari circa al 1,2996 per cento del valore iniziale del contratto ed un aumento dei termini contrattuali pari a 62 giorni naturali e consecutivi pertanto, con nuovo importo pari a € 92.862.053,52 e nuovo termine di ultimazione dei lavori del 18.10.2022;
- tante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per is

- presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 2833 serie 1T del 31.01.2022;
- a nota del R.U.P. prot. n. 003-00472-GEN/2022 del 10.03.2022, con la quale, su richiesta dell'A.T.I., con nota prot. 0115/22/PF/gdf – 125 del 25.02.2022, acquisita dalla Fondazione al prot.n. 003-00373-GEN/2022 di pari data, e visto il parere rilasciato dalla Direzione Lavori, con nota prot. 806.0 dell'08.03.2022, acquisita dalla Fondazione al prot.n. 003-00461-GEN/2022 dell'09.03.2022, ha concesso, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del Codice e degli artt. 21 e 25 del C.S.A., una proroga di n.8 mesi, corrispondenti a giorni 243 naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del CBRB, e, pertanto, con nuovo termine di ultimazione dei lavori del 18.06.2023;
 - la Determinazione n. 3 del 19.12.2022 del Collegio Consultivo Tecnico con la quale è stato determinato che *“in via equitativa e nella prospettiva di riequilibrio delle posizioni delle parti nel contratto in epigrafe sia legittimo produrre uno spostamento del tempo previsto per la compiuta esecuzione dei lavori sino al 31.3.2025”*;
 - il verbale del CdA n. 97 del 20 dicembre 2022 con il quale si è preso atto ed è stata approvata la Determinazione n. 3 del 19.12.2022 del Collegio Consultivo Tecnico;
 - il verbale del CdA n. 101 del 6 novembre 2023 con il quale è stata approvata la perizia di variante n.3 per le fattispecie di cui all'art. 106 del Codice, comma 1, lettera c) e comma 2, comportante un aumento dell'importo contrattuale di € 3.646.981,97, pari circa al 4,0286 per cento del valore iniziale del contratto ed un aumento dei termini contrattuali pari a 150 giorni naturali e consecutivi pertanto, con nuovo importo pari a € 96.509.035,49 e nuovo termine di ultimazione dei lavori del 28.08.2025;
 - l'atto di sottomissione n. 3 stipulato in data 17 novembre 2023, rep. 21746 del 17.11.2023 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 37581 serie 1T del 21.11.2023;

VISTO

- il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante il *“Nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti Pubblici”*;
- l'art 229 comma 2 del Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 il quale stabilisce che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici entra in vigore il 1° aprile 2023 ed acquista efficacia il 1° luglio 2023;
- l'Articolo 226 comma 2 che così stabilisce: *“A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia.”*

CONSIDERATO CHE

al Contratto di Appalto rep. n. 19374 del 06.12.2019 per i Lavori per la costruzione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO

l'art. 29 comma 19 del D.L. n. 19/2024, convertito con Legge n. 56/2024, che ha modificato l'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza – T.U.S.L.), a memoria del quale a decorrere dal 1° ottobre 2024 tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con l'esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, sono tenuti al possesso della patente a credito;

sione n

il comma 15 del medesimo art. 27 del D.Lgs. 81/2008, ai sensi del quale non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023;

VISTA ALTRESÌ

l'integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, che ha previsto le seguenti disposizioni aggiuntive all'art. 2 comma 1 e all'art.3 del predetto Protocollo, per i rapporti contrattuali di valore superiore a 50.000,00 euro:

- *“Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dei lavori, in caso di assenso alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti, ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subappalti o dei subcontratti o dei subaffidamenti, Ri.MED richiederà l'indicazione dei nominativi (completi dei codici fiscali) degli amministratori e dei dipendenti delle imprese contraenti o subcontraenti. [...]”.*
- *“Trovano, ove del caso, applicazione (e ciò anche per i subcontraenti) le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare di coloro che non denuncino di essere stati vittime di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera l) del medesimo art. 80, comma 5.”;*

e che ha previsto la comunicazione *“del personale e dei mezzi che accederanno al cantiere”* per i rapporti contrattuali a prescindere dal loro valore;

CONSIDERATA

la nota del RUP prot.n. 003-2249-GEN/2020 del 24.11.2020 con la quale è stata trasmessa all'ATI l'Integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di legalità del 4 luglio 2016 affinché venisse sottoscritta per “conoscenza, condivisione ed accettazione” da parte di tutti i componenti dell'A.T.I., nonché dai subappaltatori e dai subcontraenti coinvolti nell'appalto (con eccezione, ovviamente, di coloro i cui rapporti contrattuali hanno già compiutamente espletato la loro efficacia, essendosi compiute le prestazioni);

CONSIDERATO CHE

- nelle dichiarazioni rese in sede di gara nel DGUE, gli operatori economici facenti parte dell'ATI aggiudicataria dell'appalto in parola, ai sensi dell'art. 105, commi 2, 4 lett, c) e 5 del Codice, hanno dichiarato di volersi avvalere dell'istituto del subappalto nelle percentuali e per le lavorazioni di seguito indicate:
 - Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria): OG1 [categoria prevalente] nei limiti del 30%;
 - Gemmo S.p.A. (mandante): OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 88% - OS30 [scorporabile] nei limiti del 30% - OS3 [scorporabile] ha dichiarato di non volere ricorrere all'istituto del subappalto;
 - ISA S.p.A. (mandante): OS18-B [scorporabile] ha dichiarato di non volere ricorrere all'istituto del subappalto;
 - T.AM.CO. S.r.l. (mandante): OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 12%;
- nelle dichiarazioni rese in sede di gara, gli operatori economici facenti parte dell'ATI aggiudicataria dell'appalto in parola hanno indicato le seguenti terne di subappaltatori (art. 105, comma 6 del Codice):
 - Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria): SAREP S.r.l., MAC S.r.l. e VITALI S.p.A. per le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 nei limiti del 30%;
 - Gemmo S.p.A. (mandante): RG Impianti S.r.l., IGE Impianti S.r.l. e, Cogiatech S.r.l. per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della

percentuale di esecuzione del 88% e OS30 [scorporabile] nei limiti del 30%;

- T.AM.CO. S.r.l. (mandante): RG Impianti S.r.l., IGE Impianti S.r.l. e Cogiatech S.r.l. per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 [scorporabile] nei limiti del 30 della percentuale di esecuzione del 12%;

CONSIDERATO CHE

- come previsto dall'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come convertito con modificazioni con la L.11 settembre 2020 n. 120, con verbale del 20.01.2021 si è proceduto alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), così composto: Avv. Massimo Massella Ducci Teri, Presidente; Ing. Francesco Costa, Componente; Arch. Gilberto Rossi, Componente;
- con Determinazione n. 2 del 22.06.2021 il CCT ha determinato che “la committente Ri.MED ha facoltà, nella vigenza dell'emergenza finanziaria e dei mercati causati dalla nota pandemia, fermi restando i controlli e le verifiche di idoneità delle singole imprese subappaltatrici e le estensioni alle stesse del protocollo di legalità in uno con il relativo addendum:
 - di individuare, quanto alla mandataria Italiana Costruzioni S.p.A., una soglia di opere subappaltabili in categoria OG1 in una misura massima inferiore al 50% fatte salve eventuali esigenze rappresentate a far data dal 1° novembre 2021 e sempre in presenza della emergenza pandemica e dei mercati, che la stazione appaltante potrà discrezionalmente valutare e motivatamente esitare;
 - di consentire alla mandante ISA S.p.A. il ricorso del subappalto per la categoria OS 18B nella misura massima del 30% con possibilità di aumentarlo successivamente al 1° novembre 2021, ma sempre in presenza della emergenza pandemica e dei mercati, sino alla soglia del 40% richiesto dalla mandante;
 - di consentire alla mandante Gemmo S.p.A. il ricorso al subappalto per la categoria OS3 nella misura massima del 30% come richiesto dalla mandante”;
- con verbale n. 86 del 9.07.2021 il CdA ha preso atto e approvato la Determinazione n. 2 assunta dal Collegio Consultivo Tecnico;

VISTO

l'art. 26 - “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” del D.L. del 17 luglio 2022 n. 50 – cd. Decreto Aiuti, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, che evidenzia il permanere dell'emergenza finanziaria e dei mercati;

VISTA ALTRESI'

la Delibera dell'ANAC n. 227 dell'11 maggio 2022 che evidenzia il permanere dell'emergenza finanziaria e dei mercati, nonché la difficoltà del mercato e nell'approvvigionamento dei materiali;

VISTO

il D.L. del 9 agosto 2022 n. 115 – cd. Decreto Aiuti bis “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142, che evidenzia il permanere dell'emergenza finanziaria e dei mercati;

VISTO

il D.L. del 23 settembre 2022 n. 144 – cd. Decreto Aiuti ter “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022 n. 175, che evidenzia il permanere dell'emergenza finanziaria e dei mercati;

VISTO

il D.L. del 18 novembre 2022 n. 176 – cd. Decreto Aiuti quater “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023 n. 6, che evidenzia il permanere dell'emergenza finanziaria e dei mercati;

VISTO

l'art. 1, comma 304 della Legge del 30 dicembre 2023, n. 213 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*” che dispone: “*All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:*”

a) al comma 6-bis:

1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024»»,

che evidenzia il permanere dell'emergenza finanziaria e dei mercati;

RITENUTO CHE

la cessazione dello stato di emergenza alla data del 31.03.2022 non equivale a far ritenere automaticamente cessata “*l'emergenza finanziaria e dei mercati*”;

RITENUTO ALTRESI' CHE

sussiste ancora il presupposto, rappresentato dalla “*emergenza finanziaria e dei mercati causati dalla nota pandemia*”, in base al quale il CCT è addivenuto alla Determinazione n. 2 del 22.06.2021;

Categoria	Operatore Economico	Importo totale subappalti autorizzati	Importo massimo subappaltabile	Percentuale subappaltata rispetto alla categoria
OG1	Italiana Costruzioni S.p.A.	€ 16.044.399,52	€ 25.060.895,40	31,3706%
OS3	GEMMO S.p.A.	€ 415.743,80	€ 1.047.221,82	5,1382%
OS18B	ISA S.p.A.	€ 0	€ 3.047.811,88	0%
OS28	GEMMO S.p.A.	€ 2.426.250,65	€ 4.731.703,91	15,3829%
OS28	T.AM.CO S.r.l	€ 0	€ 645.232,35	0%
OS30	GEMMO S.p.A.	€ 375.682,13	€ 4.110.335,34	6,5568%

VISTA

la richiesta di autorizzazione al subappalto della mandante Gemmo S.p.A. ex art.105 del Codice del 11.09.2024, acquisita agli atti al prot. n. 003-01438-GEN/2024 del 12.09.2024, in favore dell'A.T.I. Air Liquide Sanità Service S.p.A. (mandataria) - Romano Lorenzo S.r.l. (mandante), come di seguito specificata:

- oggetto: fornitura in opera “chiavi in mano” degli impianti gas laboratori;
- importo complessivo: € 500.000,00, oltre IVA, comprensivo di costi della sicurezza pari ad € 1.667,37;

VISTA INOLTRE

le mail del 12.09.2024, acquisita agli atti al prot. n. 003-01453-GEN/2024 di pari data, con la quale l'Appaltatore ha trasmesso un nuovo modello D in sostituzione di quello allegato alla soprarichiamata richiesta di autorizzazione del 11.09.2024;

VISTA ALTRESI'

le mail del 17.09.2024, acquisita agli atti al prot. n. 003-01491-GEN/2024 di pari data, con la quale l'Appaltatore ha trasmesso una nuova dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia (Modello I) relativa al socio unico dell'impresa capogruppo mandataria Air Liquide Sanità Service S.p.A.;

VISTA

la mail del 03.10.2024, acquisita agli atti al prot. n. 003-01597-GEN/2024 del 04.10.2024, con la quale è stata trasmessa copia dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva del 02.10.2024 dell'impresa Romano Lorenzo S.r.l. (mandante) concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, accompagnata dalla ricevuta della PEC di invio del 03.10.2024;

DATO ATTO CHE

l'oggetto del subcontratto in parola non riguarda mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e quindi ricade nelle fattispecie di cui all'art. 27 del T.U.S.L.;

DATO ATTO CHE

la predetta richiesta è corredata dai seguenti allegati:

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta da tutti i componenti dell'ATI subappaltatrice (Modello B), contenete l'indicazione dei nominativi (completi di codice fiscale) degli amministratori;
- dichiarazione tracciabilità flussi finanziari sottoscritta da tutti i componenti dell'ATI subappaltatrice (Modello C);
- specifica prezzi applicati dall'appaltatore all'ATI subappaltatrice (Modello D);
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta da tutti i componenti dell'ATI subappaltatrice sui nominativi di cui agli art. 85 e 91 comma 5 del D.Lgs. 189/2011 ss.mm.ii. (Modello F);
- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. sottoscritta da tutti i componenti dell'ATI subappaltatrice (Modello H);
- dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia sottoscritta da tutti i componenti dell'ATI subappaltatrice (Modello I);
- certificati di iscrizione alla C.C.I.A.A. di ognuno dei componenti dell'ATI subappaltatrice;
- DURC della mandataria Air Liquide Sanità Service S.p.A. avente validità dal 29.05.2024 al 26.09.2024;
- DURC della mandante Romano Lorenzo S.r.l. avente validità dal 03.06.2024 al 01.10.2024;
- contratto di subappalto n. 24A01458 del 20.06.2024 debitamente sottoscritto da entrambe le parti;
- dichiarazioni ex art. 2359 del c.c. dei componenti dell'A.T.I.;
- atto costitutivo dell'ATI subappaltatrice del 30.07.2024, repertorio n. 24990 e successiva rettifica del 04.09.2024, repertorio n. 25011;
- Attestazione SOA n. 29016/16/00 del 21.02.2024 della mandataria dell'ATI Air Liquide Sanità Service S.p.A., con classifica superiore alla III;
- documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) di entrambi i componenti dell'A.T.I. subappaltatrice;
- copia dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva del 02.10.2024 dell'impresa Romano Lorenzo S.r.l. (mandante) concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, accompagnata dalla ricevuta della PEC di invio del 03.10.2024;
- integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, sottoscritta da entrambi i componenti dell'A.T.I. subappaltatrice per "conoscenza, condivisione ed accettazione";
- elenco integrale degli amministratori e dei dipendenti (completo dei codici fiscali), di entrambe le imprese componenti l'A.T.I. subappaltatrice;

VISTA

la nota del RUP prot. n. 003-01454-GEN/2024 del 12.09.2024 con la quale è stato rappresentato che: *"Vista l'istanza di autorizzazione al subappalto del 11.09.2024, in favore dell'A.T.I. Air Liquide Sanità Service S.p.A. (mandataria) - Romano Lorenzo S.r.l. (mandante), avente ad oggetto la fornitura in opera "chiavi in mano" degli impianti gas laboratori, dell'importo di € 500.000,00,*

di cui € 355.000,00 di competenza della mandataria Air Liquide Sanità Service S.p.A. ed € 145.000,00 di competenza della mandante Romano Lorenzo S.r.l., considerato che il contratto di subappalto prevede un corrispettivo superiore rispetto a quello negoziato pattuito tra questa Fondazione e codesta spettabile A.T.I. (€ 300.782,69, oltre € 1.667,37 per oneri della sicurezza, per complessivi € 302.450,06, ricavato dal modello "D" allegato alla richiesta), si chiarisce che l'eventuale autorizzazione non equivarrà a riconoscimento delle maggiori somme rispetto alle quali questa Stazione Appaltante resterà estranea sotto ogni profilo. Si chiarisce, altresì, che, ai fini della valutazione dell'ammontare complessivo delle lavorazioni in subappalto per la verifica del rispetto dell'importo massimo subappaltabile, nonché ai fini dei CEL, verrà considerato l'importo negoziato pattuito tra questa Fondazione e codesta spettabile A.T.I., determinato proporzionalmente in € 214.739,54 di competenza della mandataria Air Liquide Sanità Service S.p.A. ed € 87.710,52 di competenza della mandante Romano Lorenzo S.r.l."

RILEVATO CHE

con nota del 13.09.2024, acquisita agli atti al prot. n. 003-01469-GEN/2024 del 16.09.2024, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione hanno verificato che la richiesta è conforme alle previsioni normative;

VISTA

le dichiarazioni rese da tutti i componenti dell'ATI subappaltatrice nei già citati Modelli B, trasmessi unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto del 11.09.2024 acquisita agli atti al prot.n. 003-01438-GEN/2024 del 12.09.2024, dalle quali si evince che tutti i componenti dell'ATI subappaltatrice:

- hanno trasmesso il proprio POS all'Appaltatore ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- di aver ricevuto dall'Appaltatore il piano di sicurezza e coordinamento e di averlo accettato ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. dopo avere consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE

- l'Appaltatore nella sopra richiamata richiesta ha rappresentato che l'A.T.I. subappaltatrice non ha richiesto, ai sensi della lettera c) comma 13 dell'art.105 del Codice, così come richiamato all'art. 65 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto (il "CSA"), il pagamento diretto;
- sempre nella predetta nota l'Appaltatore ha comunicato che "in considerazione della mancata disponibilità, alle migliori condizioni di mercato, dei subappaltatori indicati in sede di offerta", ha ritenuto di dover concedere in subappalto le prestazioni o lavorazioni di cui sopra, all'A.T.I. con mandataria Air Liquide Sanità Service S.p.A. e mandante Romano Lorenzo S.r.l., non indicate nella terna dichiarata in sede di offerta;

RITENUTO

di doversi prendere atto di quanto rappresentato nel già citata nota riguardo alla mancata disponibilità alle migliori condizioni di mercato dei sub-appaltatori indicati in sede di offerta;

RILEVATO ALTRESÌ CHE

- nella richiesta è motivata la necessità/opportunità di procedere al subappalto;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione di assenza delle motivazioni di esclusione in capo ai componenti dell'A.T.I. subappaltatrice ai sensi dell'art. 80 del Codice;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione ex art. 105 comma 14 del Codice da parte dell'Appaltatore rispetto alla percentuale di ribasso applicata alle lavorazioni affidate al subappaltatore non superiore al 20% e di quelle relative ai costi della sicurezza e della manodopera;
- nel contratto di subappalto sono presenti le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari,

- ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii;
- al contratto di subappalto sono allegare le clausole di autotutela e patto di integrità;
 - la richiesta è corredata dalla dichiarazione ex art. 2359 del c.c. di tutti i componenti dell'A.T.I. per tutti i componenti dell'ATI subappaltatrice;
 - la richiesta è corredata dalla dichiarazione sulla verifica dell'idoneità tecnico-professionale di tutte le imprese componenti l'A.T.I. subappaltatrice, con le modalità di cui all'Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - la richiesta è corredata dall'elenco dei nominativi (completi dei codici fiscali) degli amministratori di tutte le imprese componenti l'ATI subappaltatrice;
 - la richiesta è corredata dall'attestazione SOA n. 29016/16/00 del 21.02.2024 della mandataria dell'ATI Air Liquide Sanità Service S.p.A., con classifica superiore alla III;
 - la richiesta è corredata da copia dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva del 02.10.2024 dell'impresa Romano Lorenzo S.r.l. (mandante) concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, accompagnata dalla ricevuta della PEC di invio del 03.10.2024;
 - la richiesta è corredata dall'integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, sottoscritta da tutte le imprese componenti l'ATI subappaltatrice per "conoscenza, condivisione ed accettazione";
 - la richiesta è corredata dai nominativi (completi dei codici fiscali) degli amministratori e dall'elenco generale dei dipendenti (completo dei codici fiscali) in forza presso tutti i componenti dell'ATI subappaltatrice;

RILEVATO ALTRESÌ CHE

- non occorre richiedere l'informazione prefettizia antimafia nei confronti dei componenti dell'ATI subappaltatrice ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, in quanto le lavorazioni oggetto del presente subcontratto non ricadono tra quelle considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencate all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012;
- occorre richiedere l'informazione prefettizia antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, in quanto l'importo del subappalto supera la soglia di 50.000,00 euro di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Fondazione in data 4 luglio 2016;
- la società Air Liquide Sanità Service S.p.A. ha trasmesso l'elenco degli amministratori e dei lavoratori (completi di codici fiscali) in forza presso la società, ai sensi dell'integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016;
- la società Romano Lorenzo S.r.l. ha trasmesso l'elenco degli amministratori e dei lavoratori (completi di codici fiscali) in forza presso la società, ai sensi dell'integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016;

CONSIDERATO CHE

la richiesta di autorizzazione al subappalto è corredata dal contratto di subappalto debitamente datato e sottoscritto dalle parti;

RILEVATO CHE

per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto della presente richiesta occorre il possesso della categoria OS28 classifica I;

CONSIDERATO CHE

dall'atto costitutivo dell'ATI subappaltatrice si evince che i componenti dell'ATI effettueranno le lavorazioni con le seguenti percentuali:

- mandataria Air Liquide Sanità Service S.p.A. 71,00% e, pertanto, per un importo di € 214.739,54, inclusi oneri della sicurezza, oltre IVA;
- mandante Romano Lorenzo S.r.l. 29,00% e, pertanto, per un importo di € 87.710,52, inclusi



oneri della sicurezza, oltre IVA;

RILEVATO CHE

per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto della presente richiesta occorre per ciascuno dei componenti dell'ATI subappaltatrice il possesso della categoria OS28 per le seguenti classifiche;

- mandataria Air Liquide Sanità Service S.p.A. categoria OS28 classifica I;
- mandante Romano Lorenzo S.r.l. categoria OS28 classifica I;

CONSIDERATO CHE

- la mandataria dell'ATI subappaltatrice Air Liquide Sanità Service S.p.A. è in possesso della categoria OS28 classifica I così come da attestazione SOA n. 29016/16/00 rilasciata dalla società la ESNA-SOA S.p.A. e valida fino al 12.07.2026;
- la mandante dell'ATI subappaltatrice Romano Lorenzo S.r.l. è in possesso della categoria OS3 "Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie" classifica I riguardante la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, così come da attestazione SOA n. 58941/3/00 rilasciata dalla società la SOA Mediterranea S.p.A. e valida fino al 13.03.2027 che, trattandosi di subappalto di importo inferiore ad € 150.000,00, comprova i requisiti di ordine tecnico e organizzativo ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE

le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e ss.mm.ii., stabiliscono le verifiche da effettuare in base all'importo dei lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE

- con delibera n. 464 del 27 luglio 2022, l'ANAC ha istituito il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), che è divenuto obbligatorio dal 09.11.2022 (15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24.10.2022);
- il punto 8 dell'art. 4 della delibera n. 464 del 27 luglio 2022 recita "Le verifiche in capo al subappaltatore possono essere effettuate soltanto se le verifiche sull'aggiudicazione sono state effettuate mediante il FVOE";
- la seconda parte della lettera c) del punto 2 dell'art. 2 della delibera n. 464 del 27 luglio 2022 recita "la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente indicato";
- le verifiche sull'aggiudicazione sono state effettuate mediante il sistema AVCPass e non mediante il FVOE, in quanto i lavori sono stati aggiudicati con verbale del CdA n. 72 del 20.06.2019 e, quindi, in data antecedente a quella del 27 luglio 2022;
- secondo quanto disposto al punto 8 dell'art. 4 della delibera n. 464 del 27 luglio 2022, non è possibile effettuare le verifiche in capo al subappaltatore/subcontraente mediante il FVOE;

CONSIDERATO CHE

in merito del possesso dei prescritti requisiti di qualificazione tecnico-professionale nonché di carattere generale previsti dal Codice in capo all'impresa mandataria Air Liquide Sanità Service S.p.A., sono state avviate - in conformità ai dettami di cui alla già citate Linee Guida ANAC n.4 - ed acquisite le seguenti richieste:

- annotazioni riservate sul casellario ANAC richieste e riscontrate il 12.09.2024;
- certificato di assenza di procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi (art. 21 DPR n. 313/2002), giusta consultazione della Banca Dati del Registro delle Imprese & Agenzia delle Entrate - Servizio Catasto tramite il Portale online della società autorizzata Visure S.p.A. in data 12.09.2024;

- DURC valido dal 26.09.2024 e valido fino al 24.01.2025;
- attestazione SOA n. 29016/16/00 rilasciata dalla società la ESNA-SOA S.p.A. e valida fino al 12.07.2026;
- certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 80 del Codice, giusta richiesta prot. n. 003-01450-GEN/2024 del 12.09.2024;
- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, giusta richiesta prot. n. 003-01439-GEN/2024 del 12.09.2024, riscontrata il 20.09.2024 e acquisita agli atti al prot. n. 003-01508-GEN/2024 di pari data;
- verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006, giusta richiesta inviata il 12.09.2024, prot. n. 003-01442-GEN/2024, riscontrata il 02.10.2024 e acquisita agli atti al prot. n. 003-01575-GEN/2024 di pari data;
- dichiarazione di regolarità rispetto agli obblighi di cui alla Legge 68/99, giusta richiesta prot. n. 003-1441-GEN/2024 del 12.09.2024, riscontrata e acquisita agli atti in pari data al prot. n. 003-01443-GEN/2024;
- decorrenza dei termini previsti dell'art. 92 comma 3 del Codice Antimafia (30 giorni), dalla richiesta dell'informativa antimafia inoltrata in data 17.09.2024, giusta richiesta prot. n. 003-01492-GEN/2024;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

in merito del possesso dei prescritti requisiti di qualificazione tecnico-professionale nonché di carattere generale previsti dal Codice in capo all'impresa mandante Romano Lorenzo S.r.l., sono state avviate - in conformità ai dettami di cui alla già citate Linee Guida ANAC n.4 - ed acquisite le seguenti richieste:

- annotazioni riservate sul casellario ANAC richieste e riscontrate il 12.09.2024;
- certificato di assenza di procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi (art. 21 DPR n. 313/2002), giusta consultazione della Banca Dati del Registro delle Imprese & Agenzia delle Entrate – Servizio Catasto tramite il Portale online della società autorizzata Visure S.p.A. in data 12.09.2024;
- DURC del 01.10.2024 e valido fino al 29.01.2025;
- attestazione SOA n. n. 58941/3/00 rilasciata dalla società la SOA Mediterranea S.p.A. e valida fino al 13.03.2027;
- certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 80 del Codice, giusta richiesta prot. n. 003-01450-GEN/2024 del 12.09.2024;
- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, giusta richiesta prot. n. 003-01440-GEN/2024 del 12.09.2024, riscontrata il 20.09.2024 e acquisita agli atti al prot. n. 003-01508-GEN/2024 di pari data;
- verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006, giusta richiesta inviata il 12.09.2024, riscontrata il 20.09.2024 e acquisita agli atti al prot. n. 003-01509-GEN/2024 di pari data;
- dichiarazione di regolarità rispetto agli obblighi di cui alla Legge 68/99, giusta richiesta prot. n. 003-1445-GEN/2024 del 12.09.2024, riscontrata il 16.09.2024 e acquisita agli atti al prot. n. 003-01482-GEN/2024 di pari data;
- decorrenza dei termini previsti dell'art. 92 comma 3 del Codice Antimafia (30 giorni), dalla richiesta dell'informativa antimafia inoltrata in data 13.09.2024, giusta richiesta prot. n. 003-01455-GEN/2024;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

i DURC di tutti i componenti dell'A.T.I. risultano essere regolari, in particolare: Italiana



Costruzioni S.p.A. richiesto il 26.09.2024 e valido fino al 24.01.2025; Gemmo S.p.A. richiesto il 27.09.2024 e valido fino al 25.01.2025; ISA S.p.A. richiesto il 21.06.2024 e valido fino al 19.10.2024, T.Am.Co. S.r.l. richiesto il 19.08.2024 e valido fino al 17.12.2024;

CONSIDERATA INOLTRE

la validità dei DURC delle imprese dell'ATI subappaltatrice

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

con nota n. 2020/05/11-82.0 dell'11.05.2020, acquisita agli atti al prot. n. 003-658-GEN/2020, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle relative previsioni in materia contenute nel D.P.C.M. 24.04.2020 e in particolare nell'Allegato 7 dedicato ai cantieri, hanno trasmesso – tra l'altro – il PAC (Piano Anti-contagio di Cantiere) in aggiornamento al PSC, richiedendo all'Appaltatore di trasmettere tutti i POS relativi alle lavorazioni di cui in oggetto debitamente aggiornati;

VISTA

la nota n. 0452/20/PF/vc-125 del 18.05.2020 acquisita agli atti al prot. n. 003-693-GEN/2020 del 19.05.2020, con la quale l'ATI non ha formulato osservazioni sui contenuti dell'aggiornamento del PSC, pur ipotizzando eventuali riserve per il mancato aggiornamento dei costi della sicurezza;

CONSIDERATO CHE

nell'ambito della terza perizia di variante, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza, in considerazione della cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno trasmesso - tra l'altro - un'appendice al piano di sicurezza e coordinamento;

VISTA

la nota n. 0646/23/FD/gdf-125 del 06.10.2023 acquisita agli atti al prot. n. 003-1679-GEN/2023 di pari data, con la quale l'ATI non ha formulato osservazioni sui contenuti dell'appendice del PSC;

VERIFICATO

il rispetto di tutti i dettami in materia di subappalto previsti dal capitolo 9, art. 63, del CSA;

DATO ATTO CHE

tutti i componenti dell'A.T.I. subappaltatrice, non hanno richiesto il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante ai sensi del comma 13 dell'art.105 del Codice;

VISTO

il Comunicato del 25.11.2020 del Presidente dell'ANAC nel quale viene ritenuto “*che i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante*”;

CONSIDERATA

la regolarità dei DURC di tutti i componenti dell'A.T.I. subappaltatrice;

CONSIDERATO CHE

sono state avviate le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati in merito ai requisiti di cui all'art. 80 del Codice, così come previsto dall'art.71, comma 1 del D.P.R. 445/2000 e, per quelle già riscontrate, l'esito è positivo;

CONSIDERATO CHE

ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 105 del Codice per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto;

DATO ATTO CHE

con nota del 13.09.2024, acquisita agli atti al prot. n. 003-01469-GEN/2024 del 16.09.2024, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in occasione della verifica di conformità della richiesta alle previsioni normative previste in contratto, hanno

rappresentato quanto segue: *“Si intende qui integralmente richiamata la nota del RUP del 12.09.2024 prot. 003- 01454-GEN/2024”*;

SI AUTORIZZA

il subappalto all'A.T.I. subappaltatrice con mandataria l'impresa Air Liquide Sanità Service S.p.A. con sede legale in Via Bisceglie 66 - 20152 Milano (MI), C.F. 12906300152, Partita I.V.A. 01738810975, e mandante l'impresa Romano Lorenzo S.r.l. con sede legale in via Via C. Barbagallo 12 - 90124 Palermo (PA), Partita C.F./I.V.A. 05957190829, per la fornitura in opera “chiavi in mano” degli impianti gas laboratori, **fermo restando quanto precisato con la nota prot. n. 003-01454-GEN/2024 del 12.09.2024, inviata ad entrambi i contraenti (A.T.I. e subappaltatore).**

Con riferimento all'importo di € 500.000,00, indicato nella richiesta di autorizzazione al subappalto del 12.09.2024, considerato che quest'ultimo è superiore rispetto a quello negoziato pattuito tra questa Fondazione e l'A.T.I. (€ 300.782,69, oltre € 1.667,37 per oneri della sicurezza, per complessivi € 302.450,06), si rinvia sempre a quanto precisato nella nota prot. n. 003-01454-GEN/2024 del 12.09.2024.

Si specifica che la presente autorizzazione viene emessa in pendenza dell'esito della verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, così come previsto dall'art.71, comma 1 del D.P.R. 445/2000, in risultanza della quale si potrà procedere alla revoca della stessa e ai provvedimenti conseguenti.

Si precisa altresì che, procedendo anche in assenza dell'informazione antimafia dei componenti dell'ATI subappaltatrice, ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del Codice Antimafia essendo decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, la presente autorizzazione sarà revocata a fronte di informazioni antimafia interdittive, comunque ed in qualsiasi momento pervenute, che segnalino il rischio di tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata nei confronti del subcontraente (comma 4 del richiamato art. 92 e dell'art. 3, comma 3, lett. a) del Protocollo di legalità del 4 luglio 2016).

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 105 del Codice e all'art. 65 del CSA, si prende atto che il subappaltatore non ha richiesto il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante.

Considerato che alla data della presente:

- il CSE, a seguito della cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha trasmesso, nell'ambito della terza perizia di variante, un'appendice al piano di sicurezza e coordinamento;
- l'ATI non ha formulato osservazioni sui contenuti dell'aggiornamento del PSC;
- l'Appaltatore ha dichiarato di aver trasmesso il piano di sicurezza e coordinamento al subappaltatore prima dell'inizio dei lavori e che quest'ultimo lo ha accettato ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. dopo aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- l'Appaltatore ha dichiarato di impegnarsi a verificare la congruenza del POS del subappaltatore rispetto al proprio prima della sua trasmissione al CSE, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- l'Appaltatore ha dichiarato di impegnarsi a verificare la compatibilità del POS del subappaltatore con i POS di tutti gli altri subappaltatori ed esecutori prima della sua trasmissione al CSE, ai sensi dell'art. 105 comma 17 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il POS relativo alle lavorazioni oggetto della presente richiesta non è stato trasmesso;

ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 4, del CSA, l'Appaltatore potrà dare corso alle lavorazioni subappaltate solo dopo avere ricevuto il giudizio di idoneità sul POS da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del Codice, solo dopo il deposito del contratto di subappalto debitamente sottoscritto.

Considerata la cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e fermo restando quanto rappresentato da questa Fondazione e dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nella corrispondenza pregressa in merito, sia nella redazione del POS che nella formulazione del relativo giudizio di idoneità, si dovrà tenere conto di quanto indicato nell'appendice al piano di sicurezza e coordinamento di cui alla terza perizia di variante.

Considerata ancora l'entrata in vigore dal 20.11.2020 dell'integrazione del Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, che prevede l'istituzione di una banca-dati entro 30 giorni, si rammentano tutti gli adempimenti afferenti e, in particolare modo, quelli relativi alle comunicazioni di personale e mezzi che accederanno al cantiere.

Si precisa che, con la presente autorizzazione, l'ammontare complessivo delle lavorazioni ad oggi concesse in subappalto è come di seguito specificato:

Categoria	Operatore Economico	Importo totale subappalti autorizzati	Importo massimo subappaltabile	Percentuale subappaltata rispetto alla categoria
OG1	Italiana Costruzioni S.p.A.	€ 16.044.399,52	€ 25.060.895,40	31,3706%
OS3	GEMMO S.p.A.	€ 415.743,80	€ 1.047.221,82	5,1382%
OS18B	ISA S.p.A.	€ 0	€ 3.047.811,88	0%
OS28	GEMMO S.p.A.	€ 2.728.700,71	€ 4.731.703,91	17,3005%
OS28	T.AM.CO S.r.l	€ 0	€ 645.232,35	0%
OS30	GEMMO S.p.A.	€ 375.682,13	€ 4.110.335,34	6,5568%

Si rammentano, infine, gli obblighi di cui all'art. 63 commi 5, 6, 8 e 9 del CSA con particolare riferimento a quelli da porre in essere prima dell'inizio dei lavori concessi in subappalto, di cui al comma 5 lett. e) del medesimo articolo, ovvero la trasmissione della documentazione [...] "di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e anti-infortunistici e copia del proprio POS, in coerenza con i piani di cui agli articoli 59 e 61 del CSA".

Distinti saluti,

Palermo, 18 ottobre 2024

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Massimo Inzerillo)

